TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 3

Legge 23 giugno 1854, n. 1731, art. 6; testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 26 giugno 1924, n. 1054, art. 15

La promulgazione dei decreti Reali, da inserirsi nella raccolta ufficiale, reca nella premessa l'indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti (Sulla proposta del Nostro Ministro); segue poi la formula «Abbiamo decretato e decretiamo», dopo la quale viene riportato il testo del decreto, con la clausola «Ordiniamo che il presente decreto ecc.», a norma dell'ultima parte dell'art. 1. Quando per legge e' richiesto il parere del Consiglio di Stato, o e' intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti, prima della indicazione del Ministro proponente («Udito il parere del Consiglio di Stato» - «Sentito il Consiglio dei Ministri»).

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 18 novembre 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-3-legge-23-giugno-1854-n-1731-art-6-testo-unico-delle-leggi-sul/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it